

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. (Art. 117)

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

Publicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195, S.O.

Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione: - *Ministero della giustizia: Circ. 25 settembre 2003, n. 21.*

(...)

117. Visite agli istituti.

1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.

2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell'articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge ⁽⁵³⁾.

(53) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2001, n. 27.

(...)